

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA**

Sezione I civile

in persona del Giudice Unico dott. ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69

nella causa civile n. _____ promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata in Padova presso lo studio dell'avv. _____ giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

contro

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'avv. _____

ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, giusta procura generale alle liti

CONVENUTA

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni

per l'attrice: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Padova, *contrariis reicetis*, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità

della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché di addebito di interessi debitoria a saggio ultralegale e spese di chiusura periodica in assenza di idonea pattuizione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 71.478,51 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre l'importo addebitato a titolo di interessi usurari, applicati dalla Banca nei trimestri indicati dal CTU nella perizia e che il Giudice, rigettata la richiesta di convocazione del CTU al fine di compiutamente rispondere al quesito conferitogli quantificando le somme addebitate dalla banca alla correntista a titolo di interessi usurari, provvederà ad indicare e quantificare, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) Iva e c.p.a. come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”;

per la convenuta: “Voglia il Tribunale preliminarmente accertare e dichiarare che l'attore non risulta legittimato a proporre questo giudizio.

Nel merito 1) accertare e dichiarare che la liquidazione trimestrale degli interessi maturati sul conto corrente bancario intrattenuto dall'attore presso la convenuta, fino al mutamento dell'indirizzo della Cassazione in ordine alla natura di uso negoziale della clausola contenuta nei contratti di conto corrente



bancario, è stata applicata dalla Banca (e da tutto il sistema bancario) in completa buona fede contrattuale;

2) accertare e dichiarare che gli interessi eventualmente corrisposti dall'attore sul rapporto dedotto in causa configurano un'ipotesi di obbligazione naturale con conseguente irripetibilità di quanto pagato ex art. 2034 c.c.;

3) accertare e dichiarare che per i conti correnti bancari non sussiste, comunque, anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. per la natura particolare del contratto medesimo, come previsto dal codice civile vigente;

4) accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'azione ex art. 2033 c.c.;

5) accertare e dichiarare che a seguito della delibera del 9 febbraio 2000 del C.I.C.R. in materia di modalità e dei criteri per la produzione degli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, prevista dall'art. 25 del D.Lgvo n. 342/99, la liquidazione trimestrale degli interessi deve ritenersi legittima in caso di pariteticità di trattamento a favore della clientela per gli interessi creditori;

6) accertare e dichiarare che le parti nel conto corrente dedotto in giudizio avevano formalmente convenzionato che al rapporto sarebbero state applicate commissioni di massimo scoperto nella misura iniziale convenuta;

7) accertare e dichiarare che al rapporto dedotto era applicata una apertura di credito in conto corrente che è variata nell'arco degli anni di durata dell'accompagnamento bancario;

8) accertare e dichiarare che le spese addebitate sul conto corrente devono ritenersi riconosciute dall'attore a seguito della tacita approvazione degli estratti conto inviati dalla Banca con cadenza periodica.

A seguito di quanto sopra accertato e dichiarato Voglia il Tribunale rigettare tutte le domande proposte dall'attrice con il carico delle spese di lite”



MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul presupposto che sin dal 15 maggio 1985 la società attorea avesse intrattenuto con – quella che poi sarebbe divenuta - Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. un rapporto bancario regolato sul conto corrente ordinario n. (estinto ancora nel 2001) e sul presupposto che, nel corso del rapporto, la detta banca avesse illegittimamente addebitato al correntista delle poste passive, l'odierna attrice adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. al pagamento delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ciò previo accertamento dell'effettivo ammontare di dare/avere.

Deduceva, in particolare, l'attrice che il contratto in questione prevede l'addebito di interessi anatocistici in violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1418 c.c., con conseguente indebita applicazione delle "spese di chiusura periodica" e di commissioni di massimo scoperto; deduceva, altresì, il superamento del cosiddetto tasso-soglia, quantificando in circa € 200.000,00 la somma da ottenere in restituzione da parte della banca a causa degli addebiti illegittimi.

Si costituiva in giudizio Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda.

Eccepiva, anzitutto, il difetto di legittimazione attiva, per essere il rapporto oggetto del contendere intestato a eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione evidenziando che il primo atto interruttivo risale alla comunicazione ricevuta dalla banca in data 19 novembre 2007, posto, peraltro, che nel corso dell'intero rapporto, mai l'attrice aveva sollevato contestazioni; deduceva la legittimità del proprio operato in ordine alla



contestata applicazione di interessi anatocistici ed, in generale, in ordine all'addebito della varie poste passive.

Ciò premesso, la domanda attorea può essere accolta nei limiti di seguito precisati, dovendosi ribadire quanto già enunciato nell'ordinanza del 29 dicembre 2008 con cui è stata ravvisata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, stante il mutamento della denominazione sociale dell'attrice.

Va subito precisato che questo Giudice fa proprie le considerazioni e le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio, apparendo l'elaborato peritale immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili ed, al riguardo, si osserva che non può essere accolta la richiesta della banca convenuta di rimettere la causa in istruttoria al fine di espletare un supplemento di indagine peritale che tenga conto dell'eccezione di prescrizione.

Come noto, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 24418/2010 la Corte di Cassazione ha precisato che, poiché il termine ordinario di prescrizione di un diritto decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, nell'ambito di un rapporto di conto corrente siffatto termine può iniziare a decorrere anche prima della chiusura del conto, qualora siano stati effettuati pagamenti aventi natura solutoria, ossia diretti a cagionare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, cosa che si verifica in ipotesi di versamenti eseguiti su un conto con saldo in passivo se privo di affidamento o su un conto scoperto seppur affidato. Per i versamenti aventi natura meramente ripristinatoria il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento della chiusura del conto.

Va subito detto che questo Giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale testé enunciato, ma va, altresì, precisato che, essendo la distinzione *de qua*

A

funzionale al decorso del termine di prescrizione, non si può omettere di verificare l'assolvimento del relativo onere di eccezione nei termini processualmente stabiliti.

Ebbene, nel costituirsi in giudizio, l'odierna convenuta ha bensì eccepito la prescrizione con riguardo alle somme percepite dalla banca medesima nei dieci anni antecedenti l'invio della su riferita comunicazione ricevuta il 19 novembre 2007, ma non si può non evidenziare che trattasi di eccezione fondata sull'assunto che, in generale, il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere dal momento dell'addebito della posta contestata, senza, tuttavia, fare alcun riferimento alla distinzione tra rimesse aventi natura solutoria e rimesse aventi natura ripristinatoria. Siffatta distinzione è stata compiuta dalla banca in epoca successiva alla cristallizzazione del *thema decidendum*, sicché la relativa eccezione di prescrizione fondata su siffatto criterio discrezionale non può che essere considerata tardiva con la conseguenza che sarebbe del tutto inutile il supplemento di indagine istruttoria richiesto dalla società convenuta.


All'esito delle operazioni peritali è stata appurata l'applicazione da parte della banca di interessi debitori e di commissioni di massimo scoperto con cadenza trimestrale.

Al riguardo è sufficiente richiamare la nota giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, cui questo Giudice si conforma, secondo cui le clausole anatocistiche in questione sono nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo della cosiddetta *opinio iuris ac necessitatis*. Sul punto si appalesano destituite di fondamento le considerazioni esposte dalla banca in ordine alla circostanza che solo nel 1999 – e, dunque, nella vigenza del rapporto di conto corrente che ci occupa -



la Suprema Corte, che nel corso degli anni aveva costantemente sostenuto la natura normativa della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ha capovolto il proprio precedente orientamento, ravvisando la natura negoziale dell'uso inerente la clausola di capitalizzazione trimestrale, con asserita legittimità di tale clausola almeno fino al 1999 e ciò perché, appurata la mancanza della sopra menzionata *opinio iuris ac necessitatis*, non può ritenersi che essa sia venuta meno solo a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale del 1999. Si osserva, infatti, (per tutte Cass. SS. UU 4.11.2004 n. 21095) che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza o del contenuto di una regola e non creativa della stessa, sicché in presenza di una ricognizione di una norma di natura consuetudinaria, anche reiterata nel tempo, poi rivelatasi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, giacché, in caso contrario, si determinerebbe la consolidazione *medio tempore* di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

Ciò posto, intende questo Giudice conformarsi al consolidato orientamento di questo Tribunale secondo cui, in ipotesi di appurata capitalizzazione trimestrale degli interessi, i rapporti di dare/avere devono essere rideterminati senza capitalizzazione alcuna. Del resto, come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite n. 24418/2010, ravvisata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista non possono che essere calcolati senza alcuna capitalizzazione, posto che un'eventuale previsione di capitalizzazione annuale si porrebbe ugualmente in contrasto con il divieto di cui al citato art. 1283 c.c..



Al fine della rideterminazione del saldo, vanno confermati i criteri già indicati nel corso dell'istruttoria in relazione al computo della commissione di massimo scoperto, degli interessi passivi, nonché degli interessi usurari. Con precipuo riguardo a questi ultimi, basti richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte Cass. 14.3.2013 n. 6550; 13.12.2010 n. 25182) secondo cui le norme – introdotte con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108 - che prevedono la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte, potendosi ravvisare la nullità nell'ipotesi in cui il negozio sia illecito in quanto integrante gli estremi del reato di usura e cioè in quanto vengano riscontrati un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.

Quanto al superamento del tasso soglia, si prende atto che il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver predisposto due conteggi – uno in cui ha tenuto conto ed uno in cui ha escluso la commissione di massimo scoperto -, ha concluso evidenziando che, nell'ipotesi in cui – in conformità alla giurisprudenza anche di questo Tribunale - venga computata la commissione di massimo scoperto, il tasso soglia è stato sempre superato con l'eccezione del trimestre al 30 giugno 1997 e del trimestre al 30 settembre 1997.

Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che, per tutti i trimestri in cui è stato rilevato il superamento del tasso-soglia, è stata effettuata la rideterminazione degli interessi applicando il tasso legale proprio nei casi in cui il superamento è stato accertato in conformità all'orientamento

A



giurisprudenziale testé enunciato. Si rende, pertanto, superfluo dare corso alla richiesta attorea di rimessione della causa in istruttoria.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, la somma spettante all'odierna attrice ammonta ad € 67.735,00, in conformità ai risultati del consulente tecnico d'ufficio.

Considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato in € 3.743,51 l'importo dovuto dalla società attorea per spese, Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., ora Monte dei Paschi di Siena s.p.a., va condannata a pagare la somma di € 63.991,49, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Rimangono assorbite le altre questioni.

Le spese di lite, ivi incluse la consulenza tecnica d'ufficio e di parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. _____, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:

- 1) accoglie, per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., a pagare a parte attrice la somma di € 63.991,49, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) condanna Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso forfetario, Iva e c.p.a., se dovuti per legge, disponendone la distrazione a favore del difensore attoreo;
- 3) pone in via definitiva la consulenza tecnica d'ufficio e di parte a carico di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a..



Così deciso in Padova, 30 luglio 2014

Il Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Santina Conti



dott. ssa Manuela Elburgo



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI - 5 AGO. 2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Santina Conti

